

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 58
del 04/04/2014

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 74/2014 del 27/7/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. Russo Joseph Antonio C.F. RSSJPH77R01C351Z, nato a Catania il 01/10/1977 ed ivi residente in Via Torresino n° 2, nella sua qualità di titolare dell'attività denominata "Splash! Aspettando L'Estate" con sede a Gravina di Catania Via Gramsci n° 56/B, nonché obbligato in solido per la violazione di cui all'Ordinanza Sindacale n° 36 del 13/7/2000, accertata in data 04/4/2014, a seguito di distribuzione di volantini pubblicitari aventi testo "SPLASH! Aspettando L'Estate", posizionati sulle auto in sosta lungo le Vie Della Regione, Roma, Ravanusa, Piazza L. Mangano ecc.;

L'infrazione è stata accertata in data 04/4/2014 lungo le Vie sopra elencate;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 31/7/2014;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 206,58 più Euro 18,70 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 225,28;

INGIUNGE

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 4 APR. 2014 .-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform

138



Il Dirigente P.M.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.